

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

# 44

20 novembre 2017

**ACE 2017:** chiarimenti dell'Agencia delle entrate e questioni irrisolte

Legge di bilancio 2018: proroga del **super-ammortamento** e dell'**iper-ammortamento**

Nuove categorie di soggetti interessati dallo **Split payment**

Indennità per la perdita di **avviamento commerciale**: IVA sì o IVA no?

Ambito applicativo del regime fiscale delle **locazioni brevi**

Strategie a tutela dei patrimoni personali: il **contratto di mantenimento**

Risarcimento per la lesione del **diritto all'immagine** derivante dai reati tributari

Prospettive di tassazione dell'**economia digitale**

Regole sulle **coperture contabili**: confronto tra IFRS 9 e OIC 32

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale il fisco a soli 13,00 euro in più.

SCARICA  
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI



Cod. 218118

Euro 13,00

[www.sistemailfisco.it](http://www.sistemailfisco.it)

# TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

di Giulio Andreani e Gianfranco Ferranti

COMMENTARI IPSOA

Il Commentario **“Testo unico imposte sui redditi”** è un uno strumento indispensabile per orientarsi nell’ambito di una materia molto articolata e complessa.

Partendo dall’articolo del TUIR, approfondisce **le tematiche più rilevanti**, la **principale normativa complementare**, gli **orientamenti giurisprudenziali** e di **prassi**, i **documenti dell’Assonime** e delle **altre istituzioni** del mondo professionale e delle imprese.

La struttura dell’opera è pensata per fornire **l’inquadramento della materia attraverso un approccio sistematico** arricchito dalle **interpretazioni degli Autori** sull’applicazione delle disposizioni, grazie anche a **numerosi esempi**.



Scarica subito l’estratto gratuito al link:  
<http://shop.wki.it/TUIR>

 [shop.wki.it](http://shop.wki.it)  02.82476.1  
 [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)

 **Wolters Kluwer**  
When you have to be right

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

## Direzione Scientifica

**Gianfranco Ferranti**

*Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

## Comitato Scientifico

**Giulio Andreani**

*Dottore commercialista e Revisore legale*

**Giuseppe Ascoli**

*Dottore commercialista in Roma e Milano*

**Saverio Capolupo**

*Università degli Studi di Cassino*

**Ivo Caraccioli**

*Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino*

**Andrea Carinci**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna*

**Massimo Conigliaro**

*Dottore commercialista in Siracusa*

**Eugenio della Valle**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma*

**Flavio Dezzani**

*Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino*

**Bruno Ferroni**

*Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.*

**Luca Gaiani**

*Dottore commercialista in Modena*

**Tamara Gasparri**

*Collaboratore Assonime Area Fisco*

**Antonio Iorio**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Maurizio Leo**

*Avvocato in Roma, Milano e Torino*

**Luigi Lovecchio**

*Dottore commercialista in Bari*

**Pierpaolo Maspes**

*Dottore commercialista*

**Massimo Miani**

*Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC*

**Marco Piazza**

*Dottore commercialista in Milano*

**Benedetto Santacroce**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Gabriele Sepio**

*Avvocato in Roma*

**Alessandro Sura**

*Dottore commercialista*

**Stefano Trettel**

*Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.*

**Piergiorgio Valente**

*Dottore commercialista in Milano*

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: [redazione@ilfisco.it](mailto:redazione@ilfisco.it)

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

**Rivista settimanale - Anno XLI**

# il fisco

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'Italia.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2018, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi [www.shop.wki.it/il\\_fisco](http://www.shop.wki.it/il_fisco).

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'estero.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2018 al 31.12.2018 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

**Modalità di pagamento:** Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

**Servizio Clienti**  
Il numero telefonico  
dell'Ufficio Abbonamenti è:  
**199.164.164**  
(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,  
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)  
Fax **06.20.381.253**

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

**Una copia Euro 13,00** Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

**Concessionaria** esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

**Pubblicità:** Wolters Kluwer  
E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

**Fotocomposizione:** Sinergie Grafiche srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

**Stampa:** GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Malcantone, 2  
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

**Editore:** Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

---

## Approfondimento

### Redditi di impresa

**Novità ACE 2017: i chiarimenti dell'Agencia delle entrate e le questioni irrisolte**  
di Luca Gaiani ..... 4207

**La proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento**  
di Giovanni Formica e Pasquale Formica ..... 4214

### IVA

**Split payment: le nuove categorie di soggetti interessati**  
di Giampaolo Giuliani e Mario Spera ..... 4219

**Indennità per la perdita di avviamento commerciale: IVA sì o IVA no?**  
di Graziano Gianmichele Visentin e Giacomo Luchini ..... 4225

### Immobili

**L'Agencia delle entrate delinea l'ambito applicativo del regime fiscale delle locazioni brevi**  
di Giorgio Beretta ..... 4229

### Imposta di registro

**Strategie contrattuali a tutela dei patrimoni personali: il contratto di mantenimento**  
di Marco Pane e Alessandro Foderà ..... 4240

### Reati tributari

**Il risarcimento per la lesione del diritto all'immagine derivante dai reati tributari**  
di Saverio Capolupo ..... 4248

### Fiscalità internazionale

**Prospettive di una nuova tassazione dell'economia digitale**  
di Giovambattista Palumbo ..... 4257

### Bilancio

**Le regole sulle coperture contabili: un confronto tra IFRS 9 e OIC 32**  
di Alessandro Sura ..... 4264

---

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

**IVA - Regimi speciali - Agricoltura - Ipotesi di esclusione dal regime comune forfetario - Elenco tassativo - Configurabilità - Importo recuperato superiore a quello altrimenti recuperabile in regime ordinario - Esclusione dal regime comune forfetario - Illegittimità**  
*(CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. III, Pres. Bay Larsen, Rel. Vilas - Sent. causa C-262/16 del 12 ottobre 2017)* con commento di Simone Carunchio ..... 4269

### Corte di Cassazione

**Imposta di registro - Sentenza accertativa di avvenuta usucapione - Responsabilità in solido fra le parti in causa - Sussistenza - Soggetto di imposta - Soggetto usucapente - Azione di regresso nei confronti degli altri obbligati in solido - Inammissibilità**  
*(CASSAZIONE, Sez. II civ., Pres. Manna, Est. Criscuolo - Ord. n. 22369 del 22 giugno 2017, dep. il 26 settembre 2017)* con commento di Stefano Baruzzi ..... 4276

<b>Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Spese relative a più esercizi - Oneri sostenuti per l'erogazione di mutuo a restituzione dilazionata in più anni - Deduzione integrale nell'anno di ottenimento del mutuo - Legittimità</b> <i>(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Liberati - Sent. n. 23338 del 7 aprile 2017, dep. il 6 ottobre 2017) con commento di Simone Furian</i> . . . . .	<b>4280</b>
<b>Accertamento - Accertamento induttivo - Saldo negativo del conto cassa - Metodologia induttiva pura - Utilizzabilità - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussistenza</b> <i>(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. De Masi - Ord. n. 25289 del 5 ottobre 2017, dep. il 25 ottobre 2017) con commento di Alessandro Borgoglio</i> . . . . .	<b>4285</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
<b>Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Determinazione del reddito complessivo - Costo relativo alla manutenzione di bene strumentale - Iscrizione in bilancio come costo di esercizio - Principio di derivazione rafforzata - Deducibilità del costo - Legittimità</b> <i>(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania, Sez. staccata di Salerno, Sez. V, Pres. Orichio, Est. De Camillis - Sent. n. 8511 del 27 marzo 2017, dep. il 16 ottobre 2017) con commento di Marco Denaro</i> . . . . .	<b>4288</b>
<b>Processo tributario - Comunicazioni e notificazioni per via telematica - Ricorso introdotto tramite PEC - Costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente "in modo telematico" - Necessità - Ricorso introdotto "in modo cartaceo" - Costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente "in modo cartaceo" - Necessità</b> <i>(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Reggio Emilia, Sez. II, Pres. ed Est. Montanari - Sent. n. 245 del 10 ottobre 2017, dep. il 12 ottobre 2017) con commento di Massimo Cancedda</i> . . . . .	<b>4291</b>
<b>Rassegna della settimana</b>	
a cura di Alessandro Borgoglio . . . . .	<b>4296</b>

## INDICE CRONOLOGICO

<b>Corte di Giustizia UE</b>	
Sent. causa 262/16 del 12 ottobre 2017 (Sez. III) . . . . .	<b>4269</b>
<b>Corte di Cassazione</b>	
n. 22369 del 22.06.2017, dep. il 26.09.2017 (Sez. II civ.) (Ord.) . . . . .	<b>4276</b>
n. 23338 del 7.04.2017, dep. il 6.10.2017 (Sez. trib.) . . . . .	<b>4280</b>
n. 25289 del 5.10.2017, dep. il 25.10.2017 (Sez. trib.) . . . . .	<b>4285</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
Salerno n. 8511 del 27.03.2017, dep. il 16.10.2017 (Sez. V) . . . . .	<b>4288</b>
Reggio Emilia n. 245 del 10.10.2017, dep. il 12.10.2017 (Sez. II) . . . . .	<b>4291</b>

Circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017

# Novità ACE 2017: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e le questioni irrisolte

di Luca Gaiani (\*)

Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni sulla decorrenza delle nuove disposizioni antielusive in materia di ACE introdotte dal D.M. 3 agosto 2017. Le novità si applicheranno solo dall'esercizio 2018 (dichiarazione REDDITI 2019), ma considerando anche le operazioni effettuate in anni precedenti. È possibile, precisa la circolare, una applicazione anticipata nel 2016 o nel 2017 a condizione però che le regole siano utilizzate integralmente. L'Agenzia non ha invece esaminato numerose altre questioni ancora irrisolte tra cui, a titolo esemplificativo, la rilevanza delle polizze assicurative ai fini della sterilizzazione per incrementi di titoli, l'impatto della riserva da valutazione dei derivati sul limite del patrimonio netto, il regime degli errori contabili e la decorrenza della norma che esclude le società agricole dal beneficio.

## 1. Premessa

L'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha previsto l'emanazione di un Decreto ministeriale per coordinare, dopo la revisione dei principi contabili del 2016, le **regole dell'ACE riguardanti le imprese OIC-adopter** con quelle previste per le società che adottano gli IAS-IFRS. In applicazione di tale norma, il Ministero dell'Economia ha emanato il D.M. 3 agosto 2017 (1) che ha integralmente sostituito il precedente Decreto attuativo (2), intervenendo anche sulle disposizioni che sono state introdotte dalla Legge n. 232/2016, come la nuova sterilizzazione per gli incrementi di titoli non partecipativi e il regime delle imprese IRPEF, e dettando nuove e più stringenti regole antielusive (3).

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, ha fornito alcune precisazioni, oltre che sul termine di presentazione degli **interpelli riguardanti l'esercizio 2016** (4), sulla decorrenza - dall'esercizio 2018 - delle **nuove norme antielusive** contenute nell'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 e sulla loro possibile applicazione anticipata.

Sono invece rimaste nell'ombra svariate problematiche che i contribuenti hanno dovuto affrontare per calcolare l'agevolazione ACE nella **dichiarazione REDDITI 2017**, sia con riferimento alle ricadute dei nuovi principi contabili OIC sia con riguardo alle novità della Legge n. 232/2016. A titolo di esempio, ci riferiamo alla eventuale rilevanza delle polizze assicurative

(\*) Dottore commercialista in Modena.

(1) Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 agosto 2017 ed in vigore dallo stesso giorno, trattandosi di Decreto avente natura non regolamentare.

(2) D.M. 14 marzo 2012.

(3) Per una analisi complessiva del D.M. 3 agosto 2017, si veda L. Gaiani, "Le nuove regole attuative per l'agevolazione

ACE", in *il fisco*, n. 34/2017, pag. 3224.

(4) È stato confermato che le istanze di interpello di qualunque tipo, comprese quelle probatorie valevoli per la disapplicazione delle disposizioni antielusive ACE, dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2017, termine di presentazione delle dichiarazioni riferite al periodo di imposta 2016 fissato dal D.P.C.M. 26 luglio 2017.

# Approfondimento

## Redditi di impresa

sulla sterilizzazione degli incrementi di titoli, all'impatto delle modifiche di principi contabili effettuate non in sede di prima adozione, alla rilevanza delle riserve da valutazione dei derivati sul tetto del patrimonio netto, alla disciplina degli errori contabili, alle modalità di calcolo dell'ACE per le società di persone che risultano dalla trasformazione di precedenti S.r.l. e alla decorrenza delle altre disposizioni attuative come quella che esclude dal beneficio le società agricole.

Nelle righe che seguono, illustriamo alcune delle questioni irrisolte, suggerendo per ciascuna di esse una ipotesi di soluzione ed auspicando che l'Agenzia abbia modo, quanto prima, di intervenire con una circolare che affronti in modo sistematico tutte le novità ACE. Va peraltro sottolineato che eventuali applicazioni non corrette di queste norme da parte dei contribuenti nella dichiarazione REDDITI 2017 non potranno essere sanzionate dal Fisco a seguito delle condizioni di effettiva incertezza interpretativa che si sono generate (5) e ciò a prescindere dalla particolare clausola di salvaguardia prevista dall'art. 12, comma 1, del D.M. 3 agosto 2017.

### 2. Decorrenza delle nuove norme antielusive

L'art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 modifica le regole antielusive volte a evitare la proliferazione del beneficio all'interno del medesimo gruppo di imprese. La più rilevante novità è costituita dalla estensione del perimetro applicativo di tali regole ai soggetti, **società o persone fisiche, non residenti**. Il precedente D.M. 14 marzo 2012 limitava la norma ai soggetti che potevano usufruire dell'agevolazione (società italiane di capitali o di persone), che a loro volta erano controllati o controllanti di società che pure usufruivano dell'ACE, con l'esclusione dunque di controllate e controllanti non residenti.

Vengono inoltre introdotte alcune esimenti circa le indagini necessarie in presenza di conferimenti provenienti dall'estero qualora vi siano uno o più soci domiciliati in Stati diversi da quelli inclusi nella *white list* prevista dal D.M. 4

settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (6).

Ad esempio, potrà d'ora in poi rientrare nelle riduzioni antielusive della base ACE l'acquisto di partecipazioni in società controllate effettuato da una società italiana nei confronti di una persona fisica estera (controllante).

Le nuove disposizioni antielusive si applicano, come conferma la circolare n. 26/E/2017 (7), dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale (8) e dunque, in generale, **dal 2018** (dichiarazioni REDDITI 2019). Nel determinare la base ACE di tale esercizio e dei successivi, però, occorrerà considerare anche le **operazioni rientranti nel nuovo art. 10 (norma antielusiva) effettuate sin dal 2011** e dunque anteriormente alla decorrenza della norma.

La circolare aggiunge che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, del D.M. 3 agosto 2017, sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni dal 2011 al 2017 anche se non coerenti con le nuove disposizioni. È dunque preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative (a favore o a sfavore) per adeguare quelle originarie alle regole introdotte dal citato art. 10.

È invece possibile, per le **dichiarazioni relative al 2017** (9), tenere conto anticipatamente delle nuove disposizioni antielusive, purché la applicazione delle stesse sia integrale e cioè riguardi *in toto* il nuovo art. 10.

Poiché peraltro, come ricordato, la nuova regola antielusiva è generalmente più stringente di quella precedente, una simile applicazione anticipata (su base volontaria) appare scarsamente probabile. L'unica situazione in cui i contribuenti potrebbero avere interesse ad avvalersi del nuovo art. 10 già nel 2017 (od eventualmente nel 2016) riguarda il contenuto dei nuovi commi 4 e 5 e dunque la possibilità di limitare, in taluni casi, l'indagine sui soci non residenti in presenza di conferimenti provenienti dall'estero e le modalità di ripartizione delle sterilizzazioni di base ACE in caso di applicazione di tale norma (10). Chi intendesse usufruire in via

(5) Art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000.

(6) Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

(7) La quale altro non fa che ribadire quanto già affermato dalla relazione ministeriale al D.M. 3 agosto 2017.

(8) In conformità alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000.

(9) Nonché per quella riferita al 2016 se non era ancora sta-

ta presentata alla data del 26 ottobre 2017, ovvero, se già presentata, mediante invio di una integrativa nei successivi 90 giorni.

(10) Il comma 4 prevede, in estrema sintesi, che se nella compagine sociale vi sono soci - anche non di controllo - domiciliati extra *white list*, la conferitaria italiana deve escludere dal calcolo della base ACE gli apporti provenienti dall'estero. Per stabilire la eventuale applicazione di questa norma antielusiva,

anticipata di queste nuove esimenti, potrà farlo, ma dovrà, secondo quanto stabilito dalla circolare, adottare anche le altre regole tra cui, in particolare, quelle relative al nuovo ambito soggettivo delle operazioni da sterilizzare che comprende come detto i rapporti con società estere.

### 3. Decorrenza delle altre disposizioni del D.M. 3 agosto 2017

La circolare n. 26/E/2017 non affronta invece le tematiche riguardanti la decorrenza delle altre, numerose novità attuative introdotte dal D.M. 3 agosto 2017.

L'art. 12 del D.M., senza prevedere alcuna decorrenza specifica delle disposizioni in esso contenute, contiene due differenti "**clausole di salvaguardia**" per i comportamenti tenuti dai contribuenti in modo difforme da quanto stabilito dal D.M. stesso.

Il comma 1 riguarda la salvaguardia di comportamenti tenuti, in relazione alle nuove regole introdotte in attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, nelle **dichiarazioni riferite ad esercizi anteriori** a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.M., per i quali i termini di versamento delle imposte sono scaduti anteriormente a tale data (11).

Il richiamo alle regole del D.M. emanate in attuazione del citato art. 13-bis lascia intendere che siano coperti da questa salvaguardia i comportamenti riferiti a tutte le (nuove) disposizioni che regolano le ricadute ACE dei principi contabili OIC 2016 introdotti a seguito del D.Lgs. n. 139/2015, nonché le analoghe disposizioni riguardanti le imprese *IAS-adopter*. Si pensi, a puro titolo di esempio, alla irrilevanza delle movimentazioni patrimoniali derivanti dalla imputazione degli interessi figurativi su finanziamenti infruttiferi ricevuti dalle controllanti o al contrario alla rilevanza delle movimentazioni

da prima adozione dei principi contabili (bilancio 2016) riguardanti lo stralcio di costi di ricerca o pubblicità.

Al riguardo, la relazione ministeriale al D.M., dopo aver evidenziato che le disposizioni riguardanti i nuovi OIC (12) hanno la medesima decorrenza della norma da cui traggono origine (13), afferma che il comma 1 dell'art. 12 "fa salvi, in buona sostanza, eventuali **comportamenti adottati dai soggetti IAS-adopter in modo non coerente** (ovvero coerente) con le nuove norme". La mancata indicazione, tra i soggetti che posso usufruire della salvaguardia per comportamenti non coerenti, delle imprese *OIC-adopter*, che sicuramente sono quelle maggiormente coinvolte dalle nuove disposizioni del D.M., non trova in realtà alcuna giustificazione logica o giuridica, sicché la affermazione della relazione ministeriale che parrebbe limitare la clausola alle sole società con bilanci IAS è da ritenere non corretta se non addirittura il frutto di un mero refuso (14).

La clausola di salvaguardia è stata infatti introdotta al fine di rispettare il **principio del legittimo affidamento** (15), vista la assoluta tardività con cui il D.M. 3 agosto 2017 è stato emanato (16) e questa finalità è evidentemente per lo più riferita alla tutela delle imprese *OIC-adopter* che nel bilancio del 2016 hanno tutte dovuto applicare nuovi principi contabili. Su questo punto è dunque auspicabile una conferma da parte delle Entrate.

Un'altra disposizione per la quale non è chiara la decorrenza è quella che esclude dall'agevolazione ACE le **società agricole** che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del T.U.I.R. (17).

Secondo la relazione ministeriale, la nuova ipotesi di esclusione, che riguarda le società che hanno optato per la determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1093 dell'art. 1

si dovrà svolgere una analisi a ritroso sulla compagine sociale tenendo conto di due esimenti: (i) se tra i soci vi sono società quotate, l'analisi potrà limitarsi ai controllanti della società-socia; se non vi sono controllanti, l'analisi si ferma alla quotata; (ii) in presenza tra i soci di un fondo estero di un Paese *white list*, non è necessario risalire ai sottoscrittori del fondo. Inoltre, in presenza di apporti provenienti dall'estero e con soci residenti anche in Stati extra *white list*, la riduzione della base ACE è ripartita proporzionalmente tra le società del gruppo che hanno ricevuto conferimenti esteri (comma 5).

(11) Si tratterà in genere delle dichiarazioni relative al 2016 (i cui termini ordinari di versamento sono scaduti entro la fine del mese di luglio 2017) e a esercizi precedenti.

(12) Contenute in particolare nell'art. 5, commi 4, 5, 7 e 8, lett. a), del D.M.

(13) dell'esercizio 2016.

(14) Si tenga conto che tra le disposizioni "coperte" dalla salvaguardia, citate dalla stessa relazione, ve ne sono alcune tipicamente riguardanti (bilancio 2016) le imprese *OIC-adopter* come quella del comma 7 dell'art. 5 sullo stralcio di costi di pubblicità a seguito della prima adozione di nuovi principi contabili.

(15) Art. 10, comma 2, Legge n. 212/2000, che prevede l'esimente da sanzioni in caso, tra l'altro, di comportamenti conseguenti a ritardi od omissioni dell'Amministrazione finanziaria.

(16) In base al disposto dell'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, infatti, il D.M. di coordinamento ACE avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 19/2017 e cioè entro il 30 aprile 2017.

(17) Art. 9, lett. e), D.M. 3 agosto 2017.

# Approfondimento

## Redditi di impresa

della Legge n. 296/2006, è coerente con quanto già previsto per le società che applicano la cosiddetta *tonnage tax* (art. 155 del T.U.I.R.). La stessa relazione afferma che si tratta di una disposizione volta a precisare, in un'ottica interpretativa, il corretto comportamento da adottare, la quale dunque non può che riguardare tutti i periodi di applicazione dell'ACE.

In realtà, trattandosi di una disposizione del tutto nuova (18), non conseguente a quanto stabilito dall'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, per essa deve valere la medesima decorrenza affermata per le nuove disposizioni antielusive (19). In applicazione di quanto stabilito dalla Legge n. 212/2000, pertanto, l'esclusione dovrebbe applicarsi solo **dall'esercizio 2018**, punto che si auspica venga confermato dall'Agenzia delle entrate. Resterebbe ferma peraltro, per gli esercizi precedenti, non coperti dalla nuova disposizione, la possibilità da parte dell'Agenzia di contestare un difforme comportamento dei contribuenti, basandosi però esclusivamente sulle norme all'epoca vigenti e sulla loro interpretazione, senza cioè avvalersi di quanto ora stabilito dal D.M.

Resta infine da chiarire se le disposizioni attuative riguardanti le regole introdotte dalla Legge n. 232/2016 (in particolare la nuova **sterilizzazione per incrementi di titoli** e il nuovo regime per le **imprese IRPEF**) abbiano identica decorrenza rispetto alla norma primaria (20), come sostenuto dalla relazione ministeriale, ed eventualmente se, anche per esse, sia in qualche modo utilizzabile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 12 del D.M. La decorrenza già **dal 2016**, cioè dal medesimo esercizio di applicazione della norma primaria, come detto affermata dalla relazione, dovrebbe a nostro avviso essere indiscutibile, trattandosi di disposizioni che hanno mera funzione interpretativa di regole già esaustivamente disciplinate dalla legge. Neppure pare applicabile la clausola di salvaguardia dell'art. 12 (21). Anche per queste norme attuative dovrebbe invece valere un principio di non sanzionabilità di eventuali errate applicazioni nella determinazione del reddito del-

l'esercizio 2016, in forza del più generale principio di affidamento, stante il ritardo con cui esse sono state emanate.

#### 4. Nuova sterilizzazione degli incrementi di titoli e trattamento delle polizze assicurative

Un problema non trattato né dal D.M. 3 agosto 2017 né dalla circolare n. 26/E/2017 riguarda l'esatto ambito oggettivo della nuova sterilizzazione della base ACE per **incrementi di titoli non partecipativi** ed in particolare la sorte da riservare alle polizze assicurative aventi natura finanziaria.

Il D.M. ha stabilito che sono interessati dalla norma i valori mobiliari come definiti dall'art. 1, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998, includendovi altresì le **quote di OICR**. La relazione ministeriale ha chiarito che non saranno conseguentemente da considerare gli investimenti in **pronti contro termine** che dovranno però essere presi in esame nel calcolo della eventuale sterilizzazione antielusiva per finanziamenti erogati ad altre società del gruppo. A maggior ragione saranno esclusi dal novero dei titoli rilevanti i **depositi bancari**, anche se vincolati, e i **rapporti di conto corrente**, trattandosi in tutti i casi di fattispecie non riconducibili alla definizione di valori mobiliari rinvenibile nell'art. 1, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il richiamo tassativo a quest'ultima disposizione per definire l'ambito oggettivo della nuova sterilizzazione, senza dunque l'estensione analogica ad ogni ulteriore strumento che abbia analoga funzione di investimento finanziario, dovrebbe inoltre consentire di escludere dal calcolo della nuova sterilizzazione anche le **polizze assicurative**, comprese quelle che hanno un contenuto prevalentemente finanziario con rischio di *performance* a carico dell'assicurato (c.d. polizze *unit linked*) (22). L'eventuale inclusione di queste polizze tra gli investimenti da sterilizzare potrebbe a nostro avviso effettuarsi solo ricorrendo alla norma anti abuso di cui all'art. 10-*bis* della Legge n. 212/2000 e dunque in presenza dei presupposti ivi stabiliti.

(18) E non essendo certamente possibile introdurre norme aventi valore di interpretazione autentica attraverso Decreti ministeriali.

(19) Come pure per la nuova sterilizzazione delle plusvalenze da conferimenti di azienda prevista dall'art. 8, lett. b), del D.M.

(20) Entrambe le disposizioni si sono applicate dall'esercizio 2016.

(21) Il comma 1 dell'art. 12 è infatti esclusivamente riferito

alle disposizioni che "dipendono" dall'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 mentre il comma 2 dovrebbe riguardare solo disposizioni che dettano regole ulteriori rispetto a quelle già previste dalla norma primaria.

(22) In relazione alla inclusione o meno di tali polizze si esprimeva in forma dubitativa Assonime nella circolare n. 17/2017, emanata anteriormente alla diffusione del D.M. 3 agosto 2017.